

TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Proc.N.39097/2019 R. Gen

Il Giudice designato dott.ssa Cristina Monterosso nella causa

TRA

██████████ ██████████ rappresentato e difeso dall'██████████
██████████ e presso lo stesso elett.te dom.to in Roma ██████████ giusta
procura a margine del ricorso

RICORRENTE

E

██████████ in persona del
Direttore Generale e legale rappresentante p.l.██████████, con sede
in ██████████, rappresentata e difesa
dall'██████████ elett.te dom.ta presso il suo studio con
studio in Roma, ██████████ giusta procura allegata alla comparsa di
risposta telematica.

RESISTENTE

E

██████████ con sede in Roma alla Via
Ciro il Grande n.21, quale successore ex lege ██████████ in persona del
Presidente e legale rappresentante *pro tempore* ██████████,
rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'██████████
con la quale è elettivamente dom.to in Roma alla ██████████
giusta procura generale rilasciata con atto per ██████████
Rep. n. 80974 Rogito 21569 del 21.07.2015

RESISTENTE

all'udienza del 21.4.2022 ha pronunciato la seguente **SENTENZA**

DISPOSITIVO

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore ██████████
██████████ delle spese di lite che si liquidano in €
5.000,00, per compensi oltre spese generali (15%), e oltre IVA e CPA .
Compensa le spese tra il ricorrente e l'INPS.
Roma 21.4.2022

IL GIUDICE

Dott.ssa C.Monterosso



FATTO

Con ricorso depositato in data 15.11.2019 e ritualmente notificato,,

██████████ conveniva in giudizio ██████████

██████████ avanzando le seguenti conclusioni: " 1. Accertare e dichiarare, per tutto quanto dedotto in fatto e in diritto, la nullità e/o inefficacia e/o l'illegittimità dei contratti di collaborazione occasionale e/o borsa di studio come dedotti in premessa per il periodo dal dicembre 2010 al 29.03.2019, o altra ritenuta di giustizia, anche in quanto stipulati in violazione dell'art. 61 D. Lgs. n. 276/2003 e succ. modifiche e dell'art. 7, comma 6 D. LGS. n. 165/2001 e, in ogni caso, in quanto stipulati in frode alla legge ai sensi dell'art. 1344 c.c. e comunque, anche in ragione della nullità derivata dei predetti contratti :ove occorra, accertare e dichiarare la nullità delle clausole appositive del termine ai contratti di collaborazione occasionale intercorsi tra le parti e, comunque, la violazione della normativa sui contratti di lavoro a termine;

2) Accertare e dichiarare, in ogni caso, per tutto quanto dedotto in fatto e in diritto, anche in relazione ai periodi in cui il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della resistente senza alcuna formale regolarizzazione, ovvero in assenza di retribuzione (come indicati ai capitoli da 3 a 19 della premessa in fatto), nonché anche ai sensi dell'art. 69 D. Lgs. n. 276/2003, la sussistenza e/o comunque, che tra il ricorrente e ██████████ resistente, si è svolto un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato per tutto il periodo dal mese di dicembre 2010 al 29.03.2019, o dalla data successiva che sarà ritenuta di giustizia, regolato dal CCNL Dirigenti Area Sanità (Professioni Tecnico Amministrative), con inquadramento del ricorrente quale dirigente sanitario, o altro inquadramento e/o CCNL ritenuto di giustizia;

3) Condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 2126 c.c., al pagamento delle differenze retributive maturate per il periodo dal 06.12.2010 al 29.03.2019, o altra data di giustizia, anche a titolo di risarcimento del danno, per un importo pari: a) in via principale, a €387.454,96 il tutto come da allegati conteggi, che si notificano unitamente al presente atto, di cui devono considerarsi parte integrante (conteggio differenze retributive relativo al periodo 06.12.2010 al 29.03.2019);

b) in via subordinata: a €287.414,08, il tutto come da allegati conteggi, che si notificano unitamente al presente atto, di cui devono considerarsi parte integrante (conteggio differenze retributive relativo al periodo dal 06.12.2010 al 29.03.2019);

4) condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 2126 c.c., alla corresponsione, a favore del ricorrente, dei contributi previdenziali dovuti per il tempo in cui il rapporto stesso ha avuto materiale esecuzione e, quindi, per tutto il periodo dal 06.12.2010 al 29.03.2019 e in, ogni caso, ad adoperarsi per il versamento al ricorrente delle somme relative al TFR come liquidate nei conteggi allegati e/o ad adoperarsi per il versamento dello stesso da parte degli Enti preposti.

IN OGNI CASO

Con determinazione del danno derivante dalla svalutazione monetaria ex ar. 429 c.p.c., dal maturare dei crediti al soddisfo ed interessi sempre con decorrenza dal sorgere dei crediti, da calcolarsi sulle somme rivalutate."

Deduceva il ricorrente:

- di aver prestato attività di lavoro subordinato per l'Azienda resistente "dal mese di dicembre 2010 e sino al 29.3.2019" senza soluzione di continuità con mansioni di farmacista dirigente;
- che il rapporto era cessato in data 29.3.2019 per mera comunicazione orale da parte della resistente;
- che il rapporto si era svolto in parte senza alcuna formalizzazione contrattuale nei seguenti periodi:
 - da dicembre 2010 al 7.2.2012;



- dal 1.5.2013 al 31.5.2013;
 - dal 1.6.2014 al 16.11.2014;
 - dal 18.7.2015 al 31.1.2016;
 - dal 1.7.2016 al 31.11.2016;
 - dal 1.4.2017 al 14.12.2017;
 - dal 16.7.2018 al 29.3.2019
- che in parte il rapporto era stato formalizzato in virtù di fittizi contratti di collaborazione professionale e/o borse di studio in relazione ai seguenti periodi:
- dal 1.2.2012 al 30.4.2013;
 - dal 1.6.2013 al 31.5.2014;
 - dal 17.11.2014 al 17.7.2015;
 - dal 1.2.2016 al 30.6.2016;
 - dal 1.12.2016 al 31.3.2017;
 - dal 15.12.2017 al 15.7.2018.

Deduceva che malgrado tali parziali formalizzazioni del rapporto, egli aveva svolto attività di lavoro con vincolo di subordinazione da dicembre 2010 al 29.3.2019 essendo stato assoggettato al potere direttivo organizzativo e di coordinamento della azienda e dei suoi responsabili, essendo tenuto a giustificare le assenze per malattia o a chiedere autorizzazioni per ferie e permessi al Primario dottoressa [REDACTED].

Deduceva altresì che per l'intero periodo dedotto in ricorso era stato incaricato dalla Dottoressa [REDACTED] e sotto la sua supervisione a svolgere le seguenti attività:

- a) gestire le richieste di approvvigionamento dei dispositivi medici specialistici inoltrate via fax, mail o brevi manu dai vari reparti; calcolare l'entità della spesa del citato dispositivo, procedere alla valutazione della richiesta;
- b) effettuare periodicamente ispezioni presso tutti i reparti UU.OO. della resistente per controllare le giacenze, le scadenze e la corretta conservazione dei beni farmaceutici;
- c) valutare in piena autonomia l'appropriatezza d'uso di taluni dispositivi medici richiesti per l'utilizzo di specifiche procedure medico-chirurgiche;
- d) interfacciarsi quale unico referente della farmacia con i reparti UU.OO della resistente per fornire informazioni, esplicitare motivazioni di mancato accoglimento delle richieste, fornire informazioni sui dispositivi medici aggiudicati, richiedere chiarimenti e informazioni sui dispositivi medici giudicati anomali, condividere la sostituzione di un dispositivo medico non acquistabile perché non aggiudicato con uno equivalente;
- e) partecipare alla stesura dei capitolati di gara dei dispositivi medici controllando la descrizione dei dispositivi medici, fornendo indicazioni sui criteri di qualità, verificando che i quantitativi fossero in linea con i consumi registrati, garantendo il coordinamento tra i primari e i medici, effettuando



ricerche di mercato, stabilendo i criteri di qualità, stabilendo il quantitativo del dispositivo medico, provvedendo alla stesura della lettera di accompagnamento del capitolato, sottoponendo la lettera alla firma del Primario dottoressa [REDACTED], inviando le missive di accompagnamento;

- f) gestire lo scadenziario delle procedure di acquisto;
- g) verificare la spesa sostenuta dai vari reparti UU.OO rispetto al budget assegnato segnalando eventuali scostamenti;
- h) verificare il rispetto della corretta esecuzione dei contratti assicurandosi che venissero richiesti e ordinati i dispositivi medici effettivamente aggiudicati nei quantitativi adeguati, rilevando gli scostamenti, redigendo apposite relazioni sugli scostamenti di budget;
- i) provvedere alla risoluzione delle emergenze in caso di mancata fornitura ai reparti dei dispositivi di budget richiesti ;
- j) gestire la scheda budget analitica della farmacia, adempimento propedeutico al controllo di gestione;
- k) gestire il conto deposito di protesi redigendo il conto deposito, autorizzando l'impianto del conto deposito e dei successivi reintegri, analizzando il c.d. atto operatorio (documento che la caposala aveva l'obbligo di inviare) autorizzando la regolarizzazione delle protesi impiantate ;
- l) ricevere quotidianamente rappresentanti e specialisti delle diverse imprese farmaceutiche per informazioni e aggiornamenti;
- m) gestire gli avvisi di sicurezza relativi ai dispositivi medici;
- n) svolgere la mansione di referente per la gestione informatizzata dei dispositivi medici garantendo il costante coordinamento con la società appaltatrice del sistema informatico (denominato S. Lucia “) e i vari reparti
- o) inserire i dati nel sistema informatico aziendale delle aggiudicazioni.

Deduceva che aveva partecipato inoltre ad alcuni gruppi di lavoro e che aveva svolto attività inerenti le esigenze strutturali della farmacia, attività proprie del farmacista dirigente.

Precisava che per l'intero periodo era stato coadiuvato da altri colleghi tutti dipendenti della Azienda come farmacisti dirigenti che svolgevano le medesime mansioni del ricorrente e precisamente dalle dottoresse [REDACTED] e [REDACTED].

Precisava che da gennaio 2017 fino al 29.3.2019 aveva svolto le mansioni sopra indicate completamente da solo essendo l'unico farmacista addetto alla UOC Farmacia, sotto la direzione e supervisione del Primario Dottoressa [REDACTED]

Precisava di aver sempre osservato il seguente orario predisposto dalla convenuta e precisamente: dal lunedì al venerdì dalle 9/9,30 alle 17/18 circa, prolungando l'orario per esigenze variabili fino alle 20, 2-3 volte a settimana.

Deduceva di aver sempre lavorato utilizzando una postazione fissa a lui assegnata con scrivania, pc e telefono e che aveva utilizzato un account aziendale per l'intero periodo in cui aveva svolto l'attività lavorativa



Deduceva la nullità illegittimità dei contratti di collaborazione e/o borse di studio in quanto genericamente indicati senza la specificazione di un progetto. Deduceva che già da dicembre 2010 aveva svolto le medesime mansioni sopra indicate, in assenza di alcun contratto e deduceva quindi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per nullità derivata dei contratti sottoscritti successivamente.

Deduceva che durante i periodi i cui il rapporto di lavoro era avvenuto senza alcuna formalizzazione non aveva ricevuto il pagamento di alcuna retribuzione.

Deduceva che durante i periodi formalizzati con i contratti aveva sempre ricevuto un compenso/retribuzione fissa predeterminata che indicava per i singoli anni e precisamente:

- per l'anno 2012 € 1.909,561 lordi mensili;
- per l'anno 2013 € 1.909,561 lordi mensili;
- per l'anno 2014 € 2.155,832 lordi mensili;
- per l'anno 2015 € 1.623,831 lordi mensili;
- per l'anno 2016 € 1.162,501 lordi mensili;
- per l'anno 2017 € 930,00 lordi mensili;
- per l'anno 2018 € 1.162,501 lordi mensili.

Deduceva pertanto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la resistente per l'intero periodo lavorativo stante le modalità di svolgimento della attività lavorativa, le esigenze esplicitate nei citati contratti inerenti il fabbisogno ordinario della resistente e non prestazioni di natura temporanea, e la natura fittizia dei contratti privi di progetto specifico e quantificava le somme dovute nei conteggi allegati e avanzava le conclusioni sopra specificate.

In relazione alla borsa di studio assegnata al ricorrente dal 7.2.2012 al 30.4.2013 deduceva l'invalidità di detto rapporto perché privo di causa generica non avendo il lavoratore svolto alcuna attività di ricerca e/o perfezionamento ma avendo svolto attività di farmacista Dirigente con le modalità della subordinazione a tempo pieno.

Si costituiva l'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.

Deduceva che il ricorrente era un libero professionista dotato di autonoma partita IVA che aveva fatturato le prestazioni rese alla Azienda che riguardavano tipologie di incarichi differenti tra loro..

Contestava che l'attività svolta dal ricorrente fosse motivata dalla necessità di coprire carenze di organico, carenze di organico che sottolineava la parte ricorrente si era limitata a dedurre genericamente in ricorso.

Precisava che il ricorrente era stato destinatario di differenti progetti specialistici molto articolati proprio in virtù della sua specializzazione e che spesso avevano avuto natura multidisciplinare.



Precisava che i primi due contratti si riferivano a progetti diversi e che il ricorrente aveva svolto tali incarichi nel medesimo periodo e deduceva che tale fatto contrastava proprio con la dedotta natura fittizia dei contratti e con la dedotta natura subordinata del rapporto. Al riguardo precisava che il primo contratto prevedeva l'incarico per il progetto GDF Governo tecnologico dei flussi informatici e dispositivi Fase 1" di 12 mesi dal 1.6.2013 e che il secondo contratto relativo all'incarico di " emissione ordini in sanatoria di materiali impiantati da alcune UOC" per 110 ore era iniziato dal 1.6.2013.

Deduceva che tutti gli incarichi erano stati approvati e finanziati anche da enti esterni e che risultavano approvati con delibere dell'ente e che non erano fittizi ma specifici, particolareggiati e affidati al ricorrente nella sua qualità di esperto. Contestava che il ricorrente avesse svolto alcun tipo di rapporto lavorativo e/o collaborazione professionale in favore dell'azienda al di fuori di quanto precisato nei singoli contratti e precisava che nessuna richiesta in tal senso era stata avanzata dalla Azienda e precisava che poteva essere capitato che lo stesso si fosse recato nella Azienda per mantenere i rapporti con gli altri dipendenti tra cui la dottoressa ████████ che lo aveva sempre informato in relazione alle borse di studio e ai progetti finanziati per i quali poteva candidarsi.

Precisava che durante questo periodo il ricorrente aveva anche seguito un Master di II livello all'università di Camerino nel periodo febbraio-settembre 2017 e che il ricorrente aveva redatto una Tesi avente ad oggetto *"Implementazione del sistema di tracciabilità per la gestione dei dispositivi medici ad alto costo presso l'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini di Roma"*.

Contestava che il ricorrente avesse mai dovuto giustificare assenze o permessi e che avesse dovuto richiedere l'autorizzazione per organizzare le sue assenze .

Contestava che il ricorrente avesse percepito un compenso mensile essendo i compensi pagati a scadenze diverse a seconda dello stato di avanzamento del progetto per il quale erano previsti e sempre dietro presentazione di fattura ed evidenziava che era stato il ricorrente in sede di ricorso a dividere i compensi percepiti per ciascun progetto in importi mensili.

Deduceva che a tutti i consulenti esterni veniva assegnata una mail aziendale .

Eccepiva comunque la prescrizione quinquennale dei crediti pretesi dal ricorrente per il periodo anteriore al 6.9.2015 essendo l'unico atto interruttivo la notifica del ricorso avvenuta in data 7.9.2020.

Contestava comunque i conteggi non essendo applicabile il CCNL Dirigenti Area Sanità e deduceva che comunque da detti conteggi doveva essere detratto l'importo ricevuto a titolo di compenso per gli incarichi svolti .

Contestava l'applicazione della rivalutazione monetaria ai crediti maturati essendo applicabile solo gli interessi legali.

Esperito il libero interrogatorio del ricorrente il giudice ammetteva le prove richieste e alcuni testi venivano escussi alla udienza del 8.4.2021. La causa veniva rinviata al 15.10.2021 per escutere ancora un teste citato con esito negativo e alla udienza del 15.10.2021 il giudice disponeva l'integrazione del



contraddittorio nei confronti dell'INPS e rinviava la causa alla udienza del 20.1.2022.

Si costituiva l'INPS con atto depositato in data 11.1.2022 deducendo che era noto che le Amministrazioni provvedevano a tutti gli adempimenti previsti al fine di alimentare correttamente le posizioni previdenziali ed assicurative individuali gestite dall'INPS, in relazione all'elaborazione degli emolumenti.

Precisava che pertanto, a fronte di ciascun pagamento emesso dall'Amministrazione d'appartenenza, il sistema provvedeva ad applicare tutte le ritenute previdenziali ed assistenziali, sia a carico del dipendente che dell'amministrazione, e ad effettuare i relativi versamenti all'INPS attraverso le denunce contributive mensili.

Eccepiva in via preliminare la prescrizione dei contributi relativi a periodi antecedenti al quinquennio.

In ogni caso, nell'ipotesi di riconoscimento della fondatezza della domanda, l'INPS si dichiarava disponibile a dare seguito alla decisione del Giudice, ottemperando agli obblighi di sua spettanza.

Alla udienza del 20.1.2022 parte ricorrente chiedeva il prosieguo della prova con l'escussione di un teste e non opponendosi le altre parti la causa veniva rinviata alla udienza del 25.2.2022 per detto adempimento istruttorio. Alla udienza del 25.2.2022 esperito tale incumbente la causa veniva rinviata per discussione con termine per note alla udienza dell'8.4.2022. Alla udienza dell'8.4.2022 la causa veniva discussa e all'esito il giudice rinviava la causa alla udienza del 21.4.2022 per ulteriori approfondimenti. Alla udienza del 21.4.2022 la causa veniva discussa e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza.

DIRITTO

Il ricorrente deduce la natura fittizia dei contratti a progetto sottoscritti e della borsa di studio di cui ha beneficiato deducendo che detti contratti e borse di studio sarebbero fittizi e nasconderebbero un rapporto di natura subordinato caratterizzato dalla presenza continuativa in azienda con vincolo di orario e con il controllo sulla attività lavorativa dallo stesso svolta e con il pagamento di un compenso fisso mensile per i periodi oggetto della borsa di studio e dei contratti a progetto.

Deduce altresì che il suo inserimento nella organizzazione della Azienda Ospedaliera resistente sarebbe stato determinato da carenze di organico.

Tali assunti non sono fondati.

In primo luogo, come eccepito dalla Azienda Ospedaliera resistente la dedotta carenza di organico dell'Azienda è dedotta in via assolutamente generica da parte ricorrente senza che sia stato dedotto alcun elemento a sostegno della stessa. Tale assunto essendo stato genericamente dedotto ed essendo stato contestato dalla resistente deve ritenersi infondato.



La documentazione allegata agli atti da entrambe le parti prova poi che il ricorrente è un libero professionista e titolare di una autonoma Partita Iva, con la quale ha sempre fatturato alla committente le proprie prestazioni.

Parte ricorrente ha depositato agli atti le fatture emesse in favore della resistente per gli incarichi a progetto svolti, fatture che non sono mensili e che riguardano compensi fatturati con importi diversi tra loro.

Inoltre lo stesso ricorrente deduce in ricorso di non aver percepito alcun compenso o retribuzione nei periodi non compresi dalla borsa di studio e dai contratti a progetto sottoscritti.

La deduzione di parte ricorrente di aver percepito un compenso fisso lordo mensile per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2018 è quindi infondata non avendo il ricorrente, per sua stessa ammissione, percepito alcuna somma prima della borsa di studio iniziata in data 1.2.2012, e non avendo comunque percepito nei periodi non coperti dalla borsa di studio e dai contratti a progetto, alcuna somma da parte della azienda resistente.

In relazione al primo periodo dedotto in ricorso il ricorrente deduce di aver iniziato a svolgere attività di lavoro subordinato per la resistente dal "dicembre 2010" senza specificare in ricorso la data di effettivo inizio di detta attività e deduce di essersi occupato fin dall'inizio di tutte le attività descritte in ricorso. I conteggi allegati al ricorso sono sviluppati dal 6.12.2010.

Tuttavia in sede di libero interrogatorio il ricorrente a specifica domanda ha puntualizzato *" Da dicembre 2010 vuol dire intorno alla metà di dicembre. Siccome sono entrato senza retribuzione. La prima retribuzione mi è stata data con il primo contratto a febbraio 2012. A dicembre non ero stato neanche registrato all'ingresso al san camillo. ... "*

Il fatto che da dicembre 2010 (metà dicembre 2010) il ricorrente abbia avuto accesso all'interno della struttura della farmacia della azienda ospedaliera, fatto non contestato dalla convenuta, non prova la sussistenza da tale data di un rapporto di lavoro subordinato.

E' lo stesso ricorrente che ha ammesso di non essere stato pagato fino alla prima borsa di studio e per converso l'azienda resistente ha dedotto che il ricorrente era stato autorizzato dalla Dottoressa [REDACTED] ad accedere alla struttura e alla farmacia della Azienda Ospedaliera ottenendo anche l'autorizzazione all'accesso ai dati della stessa a fini di studio, beneficiando di una attività di formazione da parte della dottoressa [REDACTED] e della struttura .

Tale fatto è stato confermato dalla teste [REDACTED], teste estremamente puntuale e specifica che è apparsa maggiormente attendibile rispetto agli altri testi escussi [REDACTED] e [REDACTED] che fino al 2017 non hanno lavorato nello stesso edificio dove il ricorrente ha dedotto di aver lavorato dal 2010 (Farmacia del san camillo) , essendo il loro ufficio ubicato al Forlanini ed essendo stato trasferito nell'edificio del San Camillo solo nel 2017 e che hanno riferito che il ricorrente svolgeva anche attività assolutamente estranee alle competenze di un farmacista strutturato a conferma della loro conoscenza imprecisa dei fatti.



Come detto le testi [REDACTED] e [REDACTED] (per il periodo successivo) hanno confermato come il ricorrente non abbia mai avuto alcun vincolo di orario e di presenza.

Del resto non essendo mai stato pagato per il primo periodo dedotto in giudizio (periodo durato più di un anno) fino a quando ha iniziato a svolgere l'attività oggetto della borsa di studio , così come non avendo ricevuto alcun compenso nei periodi esclusi dai successivi contratti a progetto, non si comprende quale obbligo di presenza e di svolgimento di attività lavorativa potesse sussistere in assenza del pagamento di un compenso sia pure minimo. L'insussistenza di alcuna attività lavorativa con vincolo di subordinazione per il periodo anteriore alla borsa di studio di cui il ricorrente ha beneficiato determina la legittimità della borsa di studio avente ad oggetto una attività di studio ed essendo stato confermato dalla teste [REDACTED] lo svolgimento di una attività di formazione da parte sua del ricorrente con esclusione di svolgimento di attività lavorativa con vincolo di subordinazione come il controllo dell'orario o delle modalità lavorative .

Del resto la documentazione allegata da parte ricorrente prova che lo stesso è stato destinatario di una borsa di studio “ per le attività di supporto alla sperimentazione clinica” da realizzarsi presso la UOC farmacia diretta dalla dottoressa [REDACTED] della durata di 12 mesi, borsa di studio poi prorogata fino al 30.4.2013.

In relazione a detta borsa di studio il ricorrente si è limitato a dedurre che detta borsa di studio era fittizia, senza specificare nulla al riguardo e deducendo di aver lavorato fin da dicembre 2010 con vincolo di subordinazione .

La documentazione allegata dallo stesso ricorrente tuttavia prova che detta borsa di studio è stata concessa a seguito di un bando di selezione, approvato con Delibera 793 del 25.11.2011 pubblicato sull'albo e sul sito Aziendale in data 30.11.2011 relativo a 2 borse di studio per Laureati in Farmacia con specializzazione in Farmacia Ospedaliera. finalizzate alle attività di supporto per le Sperimentazioni Cliniche da realizzarsi presso la struttura della UOC farmacia.

Il ricorrente ha partecipato a tale bando di selezione unitamente all'altro laureato in farmacia destinatario della seconda borsa di studio.

La Delibera 192 del 7.2.2012 specificamente prevede che dette borse di studio costituiscono “ erogazioni attribuite a sostegno della attività di studio ricerca scientifica specializzazione , progetti a favore di frequentatori delle strutture sanitarie coinvolte”.

Anche sotto tale profilo, avuto riguardo alla documentazione allegata dallo stesso ricorrente e a quanto riferito dalla teste [REDACTED] il periodo oggetto della borsa di studio non può essere qualificato come rapporto di lavoro di natura subordinata.

I contratti a progetto sono stati conferiti al ricorrente ai sensi dell'art.7 comma 6 Dl.gs 165/2001 che recita:



“Fermo restando quanto previsto dal comma 5 bis, per specifiche esigenze in cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche inventaria, in persona di seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve aver preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
...”

Richiamata la normativa applicabile al caso concreto, si osserva che tutti i contratti a progetto allegati da entrambe le parti prevedono la realizzazione di progetti specifici, diversi tra loro e limitati nel tempo e con la previsione di un compenso diverso a secondo del differente progetto oggetto del singolo contratto.

I contratti a progetto affidati dalla Azienda al ricorrente inoltre hanno avuto origine natura ed oggetto del tutto differente.

I progetti, di cui ai contratti convenuti tra le parti, sono formulati in modo da realizzare obiettivi e/o progetti specifici, a mezzo di prestazioni qualificate e di natura temporanea e, spesso, di carattere multidisciplinare.

La documentazione allegata (delibere Aziendali) prova che per detti progetti è stata effettuata una selezione e che il ricorrente non risulta chiamato a coprire carenze di organico ma per eseguire progetti, a volte anche molto complessi, per l'Azienda.

Tali contratti devono essere esaminati singolarmente.

PRIMO CONTRATTO A PROGETTO

Con missiva inviata all'Azienda Ospedaliera il 03/08/2012 la Società di Ingegneria Biomedica Santa Lucia SpA riconosceva al San Camillo un



contributo liberale di € 200.000,00 da destinare alla concessione di Borse di Studio avente ad oggetto “ ... lo sviluppo di nuove attività progettuali congiunte connesse all'affidamento dei servizi di supporto alla Farmacia Aziendale per la gestione dei beni sanitari e dei farmaci con realizzazione della dose unitaria con preparazione della terapia farmacologica personalizzata e attivazione. Progetto G.F.D. Governo Tecnologico dei Flussi di Farmaci e Dispositivi”.

Con la Deliberazione n. 1121 del 18/10/2012 veniva accettata dall'Azienda San Camillo la somma offerta dalla Società di Ingegneria Biomedica del Santa Lucia, somma destinata al succitato progetto, con l'interesse delle seguenti strutture aziendali:

- Farmacia – Dr.ssa [REDACTED];
- SIS – Sistemi Informatici per la Salute – Dr.ssa [REDACTED];
- GST – Governo del Sistema Tecnologico – Ing. [REDACTED].

Il progetto veniva poi approvato dal Direttore Generale così come pianificato dalla società di Ingegneria Biomedica del Santa Lucia SpA e proposto per l'approvazione dal Direttore degli Affari Generali.

Con Deliberazione n. 803 del 05/07/2013 il Direttore Generale conferiva n.1 incarico di collaborazione professionale ad un laureato in Farmacia a supporto del progetto G.F.D. e tale incarico all'esito della pubblicazione sul sito aziendale del bando era stato assegnato al ricorrente per la durata di 12 mesi dal 1.6.2013

Veniva stipulato quindi il contratto tra l'Azienda e il Montecchiesi che è un contratto di collaborazione professionale a progetto .

Il citato contratto è molto dettagliato ed analitico:

- a) in premessa ribadisce di che tipo di progetto si tratta e da chi è finanziato;
- b) indica che il compenso è di €30.000,00, dietro presentazione di regolare fattura;
- c) manda al responsabile della UOC di Farmacia di stabilire tempi ed orari di esecuzione delle attività;
- d) indica in 12 mesi la durata dell'incarico a decorrere dal 1.6.2013.

Tale progetto appare assolutamente specifico.

Né il fatto che sia il direttore della UOC Farmacia ad indicare tempi e orari dello svolgimento delle attività può determinare un vincolo di subordinazione essendo chiaro che dovendo il progetto riguardare una attività relativa ai dispositivi medici gestiti dalla Farmacia , detta attività dovesse svolgersi all'interno dell'orario di lavoro della Azienda Ospedaliera e con l'utilizzo ella strumentazione della citata Azienda.

Al riguardo si richiamano i principi enunciati dalla Cassazione con sentenza n.27725/2019 che ha ritenuto che elemento discriminante dal lavoro subordinato consista nel fatto che uno o anche più progetti debbano essere indicati specificatamente e che siano collegati al raggiungimento di un risultato finale determinato dal committente , progetto che viene svolto dal collaboratore



senza vincolo di subordinazione pur nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente.

Il collaboratore non deve essere soggetto al potere direttivo altrui e quindi senza vincolo di subordinazione, anche se, sotto tale profilo, la Suprema Corte afferma che la sottoposizione a direttive di carattere generale è compatibile con il coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale (si richiama la Sent. Cass. n. 29646/2018).

Al riguardo si richiama anche la recente Ordinanza della Corte di Cassazione n.2854/2020, che ha sottolineato come il criterio discriminante sia la natura del progetto e cioè se il progetto sia o meno specifico..

Nel caso di specie il progetto esiste ed è specifico né il ricorrente ha contestato di aver realizzato il citato progetto.

SECONDO CONTRATTO

Con Deliberazione n. 1027 del 03/09/2013, dietro il versamento di un contributo liberale da parte della Società Talenti Medical Devices Srl, veniva stabilito di realizzare un nuovo progetto, il cui obiettivo era l'emissione di ordini in sanatoria di materiali impiantati da alcune UU.OO.CC. a far data dal 01/01/2013.

Il contributo liberale, pari ad € 6.250,00, veniva assegnato dal Direttore della U.O.C. di Farmacia per la realizzazione del progetto di cui sopra.

Per realizzare tale progetto, la Dr.ssa [REDACTED] individuava il ricorrente per la necessaria fase di elaborazione dei relativi atti di impianto ed il Sig. [REDACTED] per l'elaborazione degli ordini ed i successivi carichi delle bolle.

Le ore per svolgere il progetto veniva individuate in numero 110 per ciascuna figura professionale; il compenso totale previsto per il progetto pari ad € 3.125,00 lordi per ciascuno dei due incaricati .

Il Dott. [REDACTED] veniva scelto perché già titolare del precedente incarico professionale (il progetto G.F.D. (delibera Azienda del 3.9.2013).

Detta documentazione prova che il ricorrente, nel medesimo periodo ha svolto due incarichi diversi per l'Azienda resistente , incarichi che lo stesso ha fatturato con distinte fatture (fatture allegate da parte ricorrente) e anche tale fatto contrasta con la dedotta natura subordinata del rapporto di lavoro .

TERZO CONTRATTO

Con Deliberazione n. 661 del 12.11.2014 l'Azienda deliberava di stipulare una convenzione con la IMS Healt Srl, avente ad oggetto l'accesso ai dati relativi ai consumi ed alla spesa dei prodotti farmaceutici e di dispositivi medici corrisposti ai Centri di Costo.

La convenzione prevedeva che IMS Healt Srl versasse la cifra di Euro 30.000,00. 2 a sostegno della attività di raccolta e fornitura dati da parte del servizio farmaceutico “ a tal fine con l'importo descritto verrà finanziato un incarico professionale di farmacista” (convenzione allegata da Azienda resistente).



Con delibera 755 del 10.12.2014 veniva quindi deliberato di conferire un incarico di collaborazione a progetto *“Tracciabilità dei dispositivi medici specialistici attraverso la tecnologia RFID”* e l'incarico veniva conferito al ricorrente che stipulava il contratto con decorrenza dal 17/11/2014 e la durata del contratto veniva fissata in 8 mesi.

Veniva riportato il progetto consistente nella *“Tracciabilità dei dispositivi medici specialistici attraverso la metodologia RFID”*.

Il compenso veniva fissato nel seguente modo:

- 1° acconto del 30% pari a € 8.370,00 allo scadere del 1° mese di attività;
- 2° acconto del 30% pari ad € 8.370,00 allo scadere del 5° mese di attività;
- saldo del 40% pari ad € 11.116,00 a incarico scaduto.

Ogni pagamento veniva subordinato al rilascio della relativa fattura che il ricorrente ha emesso come da documentazione allegata dallo stesso.

Anche detto contratto appare legittimo in quanto specifico e limitato nel tempo in quanto finalizzato ad un obiettivo e collegato ad una analitica convenzione tra l'Azienda resistente e altro ente di studio.

QUARTO CONTRATTO

Con Deliberazione n. 1129 del 21/10/2015 l'Azienda accettava il contributo liberale da parte della Società Santa Lucia Pharma Apps SRL, finalizzato alla realizzazione del progetto *“Tracciabilità dei dispositivi medici specialisti, attraverso la tecnologia RFID (Radio Frequency Identification)”*.

Il contributo era pari ad € 15.000,00.

Veniva allegato il disciplinare con le varie voci degli atti da svolgere.

Anche in questo caso veniva richiesta la collaborazione del ricorrente verso un compenso di € 13.950,00.

L'incarico doveva essere svolto in 5 mesi, con decorrenza 01/02/2016, e il dott. ██████████ sottoscriveva regolarmente il contratto.

Anche in questo caso il pagamento del compenso era subordinato alla presentazione di una nota relativa alla attività prestata e ad un idoneo documento contabile

Anche in questo caso il progetto appare specifico, limitato nel tempo e il compenso correlato alla attività svolta che doveva essere relazionata.

QUINTO CONTRATTO

Con Deliberazione n. 1525 del 15/12/2016 il Direttore Generale autorizzava l'esecuzione del progetto: *“Revisione ed ottimizzazione delle procedure amministrative legate alla gestione del farmaco in funzione della realizzazione dell'ordine elettronico secondo quanto indicato nell'area Politica del Farmaco della Regione Lazio”* da svolgere presso la UOC Farmacia e anche in questo caso il progetto veniva affidato al Dott. ██████████ al quale veniva riconosciuto un compenso per l'intera durata del contratto pari ad € 11.160,00
Durata dell'incarico: 4 mesi con decorrenza a partire dal 01/12/2016



Anche tale incarico appare definito, limitato nel tempo ed il compenso dello stesso è stato oggetto di una unica fattura emessa dal ricorrente nel 2017 per "Servizi di consulenza in ambito farmaceutico come da contratto (del 1525/2016)" (allegato parte ricorrente).

Anche tale incarico appare delimitato e collegato ad uno specifico obiettivo ed anche il pagamento del compenso risulta essere avvenuto a conclusione dell'incarico .

SESTO CONTRATTO

Con Delibera del n. 1709 del 20/12/2017 l'Azienda deliberava di conferire l'incarico relativo al progetto di "Studio di fattibilità per il Save Costing fra l'utilizzo di energia (elettrodi monopolari e bipolari) ed emostatici in Chirurgia Generale", presso la U.O.C. Farmacia, al ricorrente, dopo la pubblicazione di detto incarico sul sito intranet della azienda e valutazione comparativa e il ricorrente sottoscriveva il relativo contratto per un compenso pari ad euro 13.950,00 dietro presentazione di nota relativa alla attività svolta e relativa fattura, con durata dell'incarico per 7 mesi con inizio dal 15 dicembre 2017.

Tutti gli incarichi prevedevano uno specifico progetto limitato nel tempo, il conferimento di ogni singolo incarico avveniva dopo delibera aziendale e dopo aver effettuato una valutazione comparativa tra le domande presentate (ad eccezione del secondo incarico a progetto assegnato al ricorrente e ad un altro soggetto in virtù del contratto a progetto già in essere) e in tutti i contratti era previsto un compenso (determinato in misura diversa per ogni incarico) che veniva pagato dietro presentazione di fattura e di relazioni sulla attività espletata.

Detti contratti appaiono quindi assolutamente legittimi atteso altresì la qualifica del ricorrente farmacista iscritto all'albo e titolare di partita IVA che ha regolarmente fatturato gli incarichi svolti.

Al riguardo del resto le ulteriori attività che il ricorrente ha dedotto in ricorso di aver svolto per l'intero periodo da dicembre 2010 a fine marzo 2019 non sono state in alcun modo confermate dalla istruttoria espletata.

I testi escussi [REDACTED] e [REDACTED] si sono limitati a dichiarare che dopo un iniziale periodo in cui il ricorrente si era occupato dei farmaci, lo stesso si era occupato dei dispositivi medici per una parte dei reparti.

I testi [REDACTED] e [REDACTED] hanno confermato che gli ordini li inviavano via fax gli amministrativi e non hanno confermato in sede di testimonianza che il ricorrente abbia svolto tutte le analitiche attività che lo stesso ha dedotto in ricorso indicando anzi alcune attività come da lui svolte che non rientrano nella competenza di un farmacista strutturato (quali l'indicazione delle specifiche tecniche del prodotto oggetto di gara)

Del resto detti testi hanno dichiarato di essere degli amministrativi che avevano un contatto con i farmacisti soprattutto quando arrivavano le forniture.



Al contrario la teste [REDACTED], farmacista dipendente della Azienda resistente dal 16.8.2014 al 15.4.2018 ha confermato di aver lavorato insieme al ricorrente nel citato periodo e che il ricorrente era presente in maniera continua. La teste nello specifico ha dichiarato: " *ADR Il ricorrente era presente all'interno della farmacia, aveva una stanza, prima al Forlanini e poi al san Camillo dove aveva la sua postazione con computer ADR so che il ricorrente si occupava prevalentemente di dispositivi e protesi e poi tutto ciò che era legato al raggiungimento degli obiettivi legati ai contratti che aveva. ADR mentre per noi dirigenti il compito è ben chiaro per lui andava definito in base al progetto*

ADR come il fatto dell'orario era libero il ricorrente non avendo cartellino poteva non rispettare per forza un orario. ADR Noi siamo vincolati da un contratto e da un cartellino nel caso contrario invece ADR il ricorrente aveva avuto un contratto , ha fatto anche la tesi su dispositivi e protesi e progetto di tracciamento dei dispositivi e protesi all'interno del san Camillo Forlanini con l'ingegneria bio medica Santa Lucia. Lui ha fatto una tesi per un master che ha seguito durante gli anni del san Camillo. ADR mentre era al San Camillo nel periodo in cui c'ero anche io ricordo che il ricorrente ha seguito un Master con l'Università di Camerino Management sanitario sulla gestione del dipartimento farmaceutico ADR lo so perché ne parlavamo Andavamo anche a mensa insieme ADR il ricorrente andava all'Università non c'era ancora il Covid e si partecipava tutti in presenza ADR il ricorrente ha seguito anche un percorso formativo all'interno dell'azienda ADR chiunque volontariamente partecipa all'azienda viene coinvolto anche nei ritmi lavorativi e partecipi alle attività ADR il ricorrente faceva la attività secondo un programma che gli veniva indicato dalla dottoressa [REDACTED] a seconda del periodo che aveva il contratto doveva fare determinate cose, era sempre vincolato all'input del direttore che era la dottoressa [REDACTED] ADR il ricorrente svolgeva attività legate ai progetti che svolgeva ADR so che il ricorrente ha partecipato a degli avvisi che venivano fatti all'interno dell'azienda, borsa di studio, avviso non so la tipologia di contratto che poteva avere ADR nel periodo in cui io ho lavorato lì il ricorrente aveva una postazione con computer e telefono, la stampante era comune ADR che io ricordi il ricorrente è stato presente in azienda con una presenza continuativa a parte i periodi estivi di ferie, non ricordo periodi lunghi di non presenza ADR ricordo che non veniva in ospedale e andava all'università di Camerino i giorni dal giovedì al sabato e poi due settimane una a Bergamo e una a Camerino ASDR e poi ci sono i corsi di formazione che organizza il nostro ordine o l'azienda noi come farmacisti siamo obbligati a fare dei corsi di formazione per tot ore ogni anno ADR quando venivano le richieste dai reparti delle protesi le richieste potevano venire visionate anche dal ricorrente perché erano delle richieste che dovevano essere valutate da un farmacista ma la valutazione finale era sempre della dottoressa [REDACTED] ADR quando io sono arrivata nel 2014 c'erano anche altre due farmaciste strutturate che facevano questa attività oltre al ricorrente che si occupavano di queste protesi ad alto costo (c.d. materiale specialistico) poi sono andate in pensione mi pare 2016 forse ADR su queste richieste bisognava cercare i codici delle protesi e dei dispositivi, le delibere del contratto, a quale conto economico assegnare questi dispositivi e individuare il centro di costo e le quantità dipendevano dal budget e la valutazione finale era della dottoressa [REDACTED] ADR bisognava quantificare economicamente il numero dei dispositivi e valutare anche se era in linea con il consumo previsto e il budget ADR dopo che le colleghe sono andate in pensione questa attività è stata fatta in parte da me, in parte dalla dottoressa [REDACTED] e dal ricorrente che ha continuata a farla ADR che io ricordi non ricordo altre attività svolte dal ricorrente sono passati diversi anni ADR non posso dire con che orario svolgeva il ricorrente l'attività lavorativa ADR adesso che lei rilegge il verbale non posso dire che il ricorrente abbia partecipato a tutte le settimane della Università di camerino , non mi ricordo i giorni in cui il ricorrente è stato a Camerino, le settimane di cui ho parlato prima



erano quelle nel periodo in cui io ho fatto questo Master molti anni prima. ADR adesso non posso dire quanti giorni il ricorrente sia andato alla università di Camerino ADR le indicazioni del lavoro al ricorrente venivano esclusivamente dalla dottoressa [REDACTED] ADR nel pomeriggio io vedevo il ricorrente al lavoro, qualche volta andavano a mensa insieme verso le 14,30 15, perché la mensa chiude intorno a quell'orario. ADR io e il ricorrente avevamo delle postazioni diverse una all'ingresso della farmacia e una da un'altra parte ma ci incontravamo ADR il pomeriggio il ricorrente era presente non posso dire cosa facesse ADR l'orario in cui lo vedevo era variabile non aveva un orario fisso può darsi che stava fino alle 16,30, fino alle 15 fino alle 17 era variabile io poi non so la mattina a che ora arrivava ADR le colleghe che sono andate in pensione sono [REDACTED] e [REDACTED] di cui non ricordo il nome. ADR con [REDACTED] inizialmente stava al san camillo e noi al Forlanini poi quando ci siamo trasferiti al san camillo lei aveva una postazione separata ed era difficile che la incontravamo e poi è andata via con un comando al ministero ADR la tesi del master del ricorrente dell'università di camerino ha il titolo "tracciabilità dei dispositivi medici all'interno dell'azienda ospedaliera San camillo con il sistema del RFID... ADR i periodi di ferie a rotazione li abbiamo sempre presi tutti e li ha presi anche il ricorrente. Quando io dico periodi di ferie intendo assenze nel periodo estivo e poteva capitare anche nel periodo invernale ADR non so se il ricorrente doveva chiedere l'autorizzazione o veniva autorizzato da qualcuno ADR io comunicavo il periodo in cui avevo intenzione di andare in ferie alla dottoressa [REDACTED] e lei mi autorizzava se andava bene aveva le date di tutti ADR non so se il ricorrente faceva la stessa richiesta alla dottoressa [REDACTED] se seguiva la mia stessa procedura "

Tale testimonianza conferma che il ricorrente si è occupato dei dispositivi medici , dispositivi che del resto erano anche oggetto (sotto i differenti profili oggetto dei diversi contratti a progetto sottoscritti) dei diversi contratti a progetto sottoscritti.

Tale testimonianza tuttavia evidenzia come il ricorrente nel periodo dal 2014 al 2018 (periodo rispetto al quale la teste è stata presente nella Azienda) non abbia dovuto rispettare un orario determinato, abbia senza dubbio collaborato con la dottoressa [REDACTED] Direttore della farmacia della Azienda Ospedaliera ma che nello specifico non era tenuto ad osservare un orario lavorativo prestabilito dalla Azienda resistente e che anzi la sua presenza anche se continua aveva orari variabili .

Tale fatto del resto è stato confermato anche dagli altri testi che non hanno dichiarato che lo stesso fosse obbligato al rispetto di un orario prestabilito e/o che venisse controllato il rispetto dell'orario di lavoro svolto dallo stesso con cartellini marca tempo o altre modalità.

La teste [REDACTED] ha poi dichiarato che il ricorrente non doveva giustificare assenze e permessi e di non sapere se lo stesso doveva richiedere l'autorizzazione per periodi lunghi di assenza che effettuava sia d'estate che d'inverno.

Indicazioni molto specifiche sia sulla attività svolta dal ricorrente che sulle modalità di lavoro dello stesso sono invece state fornite dalla teste [REDACTED] [REDACTED] , direttore della farmacia del San Camillo Forlanini che ha dichiarato: " ADR conosco il ricorrente che ha avuto dei contratti con noi ADR non ricordo la data precisa di questi contratti ma ci sono delle delibere aziendali ufficiali ADR



tra i contratti del ricorrente ci sono state delle interruzioni i contratti sono stati assegnati con dei concorsi pubblici si sapeva già la modalità dell'incarico e la durata ADR tra un contratto e l'altro il ricorrente se veniva veniva volontariamente ma non aveva nessun rapporto con noi ADR i contratti erano di 7- 8 mesi ognuno ADR nei periodi vacanti tra i contratti il ricorrente veniva anche perché faceva un master all'università di Camerino e il titolo di questo master era sull'impiego di alcuni dispositivi dell'azienda san Camillo Forlanini e con la mia autorizzazione accedeva anche a questi dati ADR il ricorrente anche nel periodo dei contratti non ha mai avuto alcuna autonomia né decisionale né gestionale ADR nel periodo in cui non c'era il contratto veniva sporadicamente perché aveva bisogno di dati per il master e anche per essere formato su alcune cose. Lui quando è venuto da noi non aveva nessuna formazione l'ha avuta da noi ADR se lui frequentava il master e aveva bisogno di quei dati non aveva da solo la formazione per elaborarli e veniva e chiedeva anche a me. ADR In questi periodi (quelli senza contratto) lui non ha mai lavorato per il san camillo e se ha avuto contatti era perché lui aveva interesse per qualcosa il master o altra formazione ma non era lavoro ADR Io come direttore della farmacia ho partecipato alla commissione di farmacisti che valutava gli avvisi e le domande e i titoli presentati da chi partecipava a questi avvisi pubblici regolarmente banditi con regolari delibere e la commissione ha valutato i titoli ed ha assegnato di volta in volta questi incarichi sulla base dei titoli ADR il Master all'università di Camerino orientativamente dovrebbe essere stato tre o quattro anni fa ADR tutti i contratti erano formulati in maniera in cui non era previsto un orario il ricorrente doveva svolgere un incarico e periodicamente (ogni due o tre mesi) doveva fare una relazione che veniva firmata anche da me per indicare l'attività svolta e sulla base dello stato di avanzamento veniva pagato dalla azienda . ADR per questo non aveva un cartellino di presenza, doveva svolgere l'incarico ADR il ricorrente non aveva un obbligo di presenza o un orario da rispettare aveva l'obbligo di presenza per fare quello nel senso che se non veniva mai non avrebbe potuto svolgere quell'incarico perché lo doveva svolgere stando in farmacia ADR quando non veniva non doveva avvisare e l'assenza non doveva essere autorizzata ADR il ricorrente doveva accedere a dei dati e aveva una scrivania e un computer ADR il ricorrente ha svolto solo le attività dei contratti una era sulla anagrafica dei dispositivi medici ADR l'anagrafica dei dispositivi medici è la seguente, noi abbiamo un programma informatico dove deve essere descritto ogni singolo dispositivo che noi utilizziamo e noi gli abbiamo insegnato come fare una anagrafica e cioè io ho insegnato questo al ricorrente ADR quello era l'obiettivo che la farmacia si voleva dare per migliorare l'attività della azienda e quindi abbiamo fatto questo progetto che necessitava di un farmacista per fare questo lavoro ADR questa anagrafica riguardava tutti i dispositivi che avevamo già ADR il programma si chiama AREAS ADR anche adesso la regione cerca di fare questo linguaggio unico tra le aziende. E per esempio nel caso in questione bisognava aggiungere la CND che è una classificazione che dà il Ministero e altre cose come l'elenco dei repertori ADR chiaramente questa attività è stata fatta parzialmente non è stata fatta per tutti i dispositivi ADR al ricorrente sono stati forniti i dati ADR un altro contratto del ricorrente è stato sugli emostatici e insieme ad un farmacista hanno fatto una analisi sugli emostatici e sull'utilizzo di questi emostatici nelle sale operatorie e questo lo ha fatto con un altro farmacista che aveva un contratto analogo ADR il ricorrente non ha mai fatto ordini perché nessun farmacista ha assegnato un budget ma solo il direttore della farmacia. Gli ordini li fanno gli amministrativi ADR nessuno in farmacia può decidere di assegnare dei soldi ad una attività operativa se non viene autorizzato dal direttore della farmacia ADR noi assegniamo le protesi che già sono in reparto. Mi spiego meglio per il reintegro automaticamente noi lo dobbiamo effettuare al reparto. Se è stata utilizzata la protesi 3 il reintegro della protesi 3 deve essere reintegrata è un fax che va fatto alla ditta da parte della farmacia. C'è una richiesta di reintegro che viene fatta dal reparto e il modello è



scritto dal reparto e il fax viene inviato dalla farmacia alla ditta . Noi dobbiamo avere la copia perché quando arriva il materiale che viene ricevuto dal magazziniere noi dobbiamo avere quel modello per verificare cosa riceviamo ADR a monte ci sono delle delibere per esempio oggi viene aggiudicata una certa gara per la fornitura delle protesi per esempio di ortopedia e il primario a quel punto decide quante protesi deve avere sempre in reparto (inizio conto deposito) dopo di che mano mano che si utilizzano le protesi di reparto viene chiesto il reintegro. Le gare prevedono che la protesi venga pagata dopo che viene utilizzata in sala operatoria e il reparto manda l'atto di impianto. Oggi è tutto informatizzato, mentre prima era cartaceo o con il fax ADR il ricorrente si è occupato di questa procedura quando ha fatto l'anagrafica o quando ha fatto la sua tesi in cui gli ho insegnato come si doveva fare questa procedura la tesi era sulla gestione dei dispositivi ADR con l'aggiudicazione i dati del dispositivo ci sono già tutti ADR con la reintegra il dispositivo viene ricevuto dal magazziniere della farmacia e poi viene mandato al reparto dove lo riceve la capo sala o chi per lei ADR il controllo di gestione affida un budget al primario del reparto. Io ricevo la somma di tutti i budget per le protesi dei reparti. . A quel punto io all'inizio di settembre dell'anno prima devo mandare al controllo di gestione l'elenco delle gare che dovranno essere bandite nei successivi due anni ed è un elenco che concordo con il provveditorato. In base alle gare che scadranno negli anni successivi si chiede al primario di ortopedia il capitolato dei materiali che gli servono e quindi per le protesi la descrizione generica per poter essere bandita, dice le quantità annuali che devono corrispondere al suo budget e individua i criteri della gara a (a prezzo qualità indica i criteri da assegnare) E' il Primario che indica la descrizione, la quantità di ogni singolo lotto e il criterio di qualità che deve essere rispettato per l'assegnazione dei singoli lotti. ADR Poi questo capitolato viene mandato in farmacia e io lo trasmetto al Provveditore integrandolo con i conti economici (la protesi di spalla va sul conto delle protesi). Sono individuazioni fisse dipendono dalla CND fissa indicata dal Ministero. Il Provveditore bandisce la gara e quando viene assegnata si ricomincia il giro ADR il ricorrente non ha svolto nulla in questa attività. Preciso che la descrizione del materiale di chirurgia o qualsiasi altro materiale specialistico deve essere fatta dal Primario non posso farla neanche io ADR i rappresentanti farmaceutici non possono essere ricevuti e per la privacy e la trasparenza l'amministrazione ha adottato delle regole specifiche e vengono solo se chiamati o perché devono informare su un nuovo farmaco o dispositivo ma informano il direttore della farmacia e quindi me ADR io faccio parte della commissione per l'assegnazione dei dispositivi medici nuovi ADR la descrizione di materiale altamente specialistico è il primario che individua cosa vuole e la descrizione non può essere fatta da un farmacista perchè sarebbe molto limitante. Poi tutti i capitolati devono essere firmati dal Primario di competenza ADR qualsiasi descrizione se stiamo parlando di una protesi che deve mettere il cardiocirurgo è il cardiocirurgo che deve farla non posso farla io come farmacista con molti anni di servizio . ADR il primario descrive proprio il prodotto anche come materiale utilizzato. Se dice protesi di spalla non è che si limita a questo deve descrivere di quale materiale vuole la protesi. La maggior parte dei capitolati sono centralizzati ADR IL primario risponde poi dell'utilizzo della protesi nessun farmacista può contestare la descrizione del primario ADR il direttore della farmacia una volta aggiudicato il capitolato deve fare rispettare quello che è stato aggiudicato in gara ed è il DEC ADR IO sono il direttore della UOC di farmacia ... ”

Quanto agli altri due testimoni escussi [REDACTED] e [REDACTED] come già evidenziato le loro dichiarazioni sono in contrasto con quanto dichiarato dalle altre due testi [REDACTED] e [REDACTED]

I testi hanno infatti dichiarato che dopo il 2016 le attività relative ai dispositivi medici erano svolte solo dal ricorrente che era l'unico farmacista in servizio



nella farmacia oltre alla Dottoressa [REDACTED] mentre dette dichiarazioni sono state smentite oltre che dalla dottoressa [REDACTED] anche dalla [REDACTED] che su specifica domanda ha dichiarato che di dette attività dopo che le colleghe erano andate in pensione si erano occupate lei, la dottoressa [REDACTED] e anche il ricorrente.

Inoltre i testi [REDACTED] e [REDACTED] hanno dichiarato che il ricorrente doveva chiedere l'autorizzazione per ferie e che il suo nome era indicato in un prospetto affisso presso la farmacia.

Tuttavia il ricorrente ha precisato in sede di libero interrogatorio fatti in parte diversi dichiarando: *“ADR chiedevo l'autorizzazione per andare in ferie alla direttrice della farmacia dottoressa [REDACTED] ADR Sia la richiesta che l'autorizzazione per le ferie era verbale”* (verbale udienza 8.10.2020).

Inoltre sia la dottoressa [REDACTED] che la dottoressa [REDACTED] hanno dichiarato che il ricorrente non era tenuto a rispettare un orario preciso, che non era sottoposto ad alcun controllo sull'orario e la [REDACTED] ha negato che lo stesso dovesse chiedere autorizzazioni per ferie e permessi mentre [REDACTED] ha negato di sapere se doveva chiedere l'autorizzazione ma ha confermato che lo stesso si assentava oltre che per recarsi all'Università di Camerino anche per assenze prolungate d'estate e di inverno.

Infine i testi [REDACTED] e [REDACTED] hanno dichiarato che il ricorrente si occupava anche di attività che non potevano essere svolte da un semplice farmacista strutturato ma che potevano essere svolte solo dal Primario del reparto (come precisato dalla dottoressa [REDACTED]) o dal Direttore della farmacia (quali la descrizione del materiale chirurgico delle protesi, ed il conto economico occorrente per il materiale).

Infine il [REDACTED] ha precisato di aver lavorato in altra struttura rispetto al ricorrente fino al 2017 quando si erano trasferiti tutti al San Camillo ma di essere andato via dalla farmacia ed essere transitato in altro reparto a dicembre 2017. Anche questo elemento giustifica in parte la conoscenza sicuramente parziale sia delle attività svolte dal ricorrente che della effettiva presenza dello stesso nell'Ospedale.

Sussiste, quindi, una discordanza tra le dichiarazioni dei testi escussi che rende inattendibili ed irrilevanti le testimonianze dei testi [REDACTED] e [REDACTED], considerato che, nel caso di specie, poste a confronto con le altre deposizioni raccolte, e in particolare con le deposizioni delle testi [REDACTED] e [REDACTED] si deve tener conto per la valutazione della credibilità dell'uno o dell'altro teste, la qualità soggettiva degli stessi, la loro vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza delle loro dichiarazioni, la convergenza delle stesse con i contratti prodotti nel giudizio caratterizzanti il rapporto di lavoro del ricorrente.

Le testimonianze sopra richiamate escludono poi che vi sia stato lo svolgimento di una attività lavorativa subordinata sia nei periodi oggetto di contratto a progetto sia nei periodi tra un contratto e l'altro avendo la teste [REDACTED] dichiarato che il ricorrente era stato da lei autorizzato ad accedere alla struttura dovendo svolgere ulteriori attività di studio, tra cui per esempio



la tesi per l'Università di Camerino e, venendo presso la struttura anche per informarsi di eventuali ulteriori possibili incarichi a progetto o beneficiando comunque della competenza della ██████████ al fine di accrescere la sua formazione.

Del resto in tali intervalli, a volte anche durati vari mesi, il ricorrente non ha percepito alcun compenso come pacificamente dedotto dallo stesso e anche sotto tale profilo non si comprende come potesse configurarsi un obbligo di presenza e di svolgimento di attività lavorativa con vincolo di subordinazione. Pertanto le risultanze istruttorie e la documentazione agli atti provano l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per l'intero periodo dedotto in ricorso e la natura autonoma dei rapporti intercorsi tra il ricorrente e la resistente nei periodi oggetto dei contratti a progetto, attività regolarmente fatturate dal ricorrente e la legittimità della borsa di studio a lui riconosciuta dal febbraio 2012 .

Il ricorso deve quindi essere rigettato.

La soccombenza di parte ricorrente giustifica la condanna di detta parte al pagamento delle spese in favore della azienda resistente, mentre sussistono giustificati motivi per compensare le spese tra il ricorrente e l'INPS.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini delle spese di lite che si liquidano in € 5.000,00, per compensi oltre spese generali (15%), e oltre IVA e CPA .

Compensa le spese tra il ricorrente e l'INPS.

Roma 21.4.2022

IL GIUDICE

Dott.ssa C.Monterosso

